**ACCORDO PER L’UTILIZZO DI AUTOMEZZO PER L’ESPLETAMENTO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PER ALUNNI DISABILI PER GARANTIRE L’ACCESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

**Tra**

* l’Amministrazione Comunale di Dosolo, C.F. 83000130209 rappresentata dal Sindaco Dott. Vincenzo Madeo nato a Catanzaro il 22/061948

e

* il Centro Sociale volontariato AUSER, C.F. 92001840203, con sede in Via Lame n.1 a Dosolo rappresentato dal sig. Malacarne Amilcare nato a Viadana il 09/10/1950

**nell’intento**

di contribuire ad erogare servizi di pubblica utilità e servizi rivolti a disabili in appoggio ai Servizi sociali comunali si conviene che:

ART. 1 – OGGETTO

Con il presente accordo l’associazione AUSER concede al Comune l’utilizzo di un automezzo per l’espletamento di un servizio di trasporto sociale, a favore di alunni disabili che frequentano la Scuola Superiore di secondo grado

ART. 2 – MODALITA ‘ DI ESPLETAMENTO DEL TRASPORTO

Il servizio di trasporto sociale , che richiede l’utilizzo di un mezzo attrezzato per il trasporto delle carrozzine, verrà svolto dall’autista dipendente del comune utilizzando uno dei due automezzi FIAT DOBLO’ targati:

* EP582HR
* EK131CA

di proprietà del Centro Sociale volontariato AUSER sede di Dosolo.

ART. 3 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

L’Amministrazione comunale si impegna a riconoscere, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 della L. n. 266/91 e dell’art. 9 della L.R. n.1/08 al Centro Sociale volontariato AUSER un rimborso spese massimo di € 1.500,00, annuali, volto a coprire i costi derivanti dall’utilizzo del mezzo di proprietà dell’Associazione;

Ai fini del rispetto dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si stabilisce che il conto corrente dedicato, su cui effettuare i bonifici alla Associazione è il seguente: IBAN IT 22 G 08623 57620000380149660;

Il rimborso delle spese viene effettuato entro il mese di gennaio dell’anno successivo a seguito di una documentata rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da effettuare, da parte dell’associazione, entro il 31 dicembre;

ART. 4 – ONERI A CARICO DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

L’Associazione di Volontariato “Centro Sociale volontariato AUSER” mette disposizione i propri automezzi per garantire il servizio in oggetto in stato di efficienza, coperti dalle assicurazioni previste per legge fatte salve le situazioni in cui entrambi gli automezzi siano contemporaneamente impegnati in servizi di trasporto che richiedano l’uso di automezzo attrezzato;

ART. 5 – VERIFICHE

Periodicamente le parti si impegnano, tramite i loro referenti, ad effettuare valutazioni in merito all’andamento dell’accordo .

ART. 6 – DURATA DELL’ACCORDO

La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e con scadenza il **31/12/2019**.

ART. 7 – SOSPENSIONI OD IRREGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Entrambe le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo, in caso di mancato rispetto degli accordi stabiliti, attraverso comunicazione scritta. Entrambe le parti si riservano comunque il termine di un mese, in cui il servizio va in ogni caso garantito, per formulare un nuovo accordo o stabilirne la risoluzione.

ART 10 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia è competente il foro di Mantova.

Letto, approvato e sottoscritto:

p. L’Amministrazione Comunale

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

p. Il “Centro Sociale volontariato AUSER”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_